

N. R.G. 13648/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **13648/2018**

tra

SAMIR HASSAN

attore

e

UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
UNICREDIT S.P.A.

IN FORMA ABBREVIATA

convenuto

Oggi **16 ottobre 2018** ad ore **9,16** innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:

Per SAMIR HASSAN l'avv. SORGENTONE ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Arturo Schiano

Per UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI l'avv. PESENTI MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessandra Sangrigoli

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati inviati telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Francesco Ferrari





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13648/2018** promossa da:

SAMIR HASSAN (C.F. HSSSMR51B22Z336P), con il proc. dom. avv. SORGENTONE ANDREA,
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 18 CAGLIARI

parte attrice

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), con il proc. dom. avv. PESENTI MARCO, VIA
CORREGGIO, 43 MILANO

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale,

1) accertare e dichiarare che il tasso iniziale indicato nel contratto di mutuo è errato in quanto l'Euribor 3 mesi 365 dei due giorni antecedenti la stipula si assestava nel 2,134% e non come ivi previsto nel 2,200%;

2) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto di vertenza non prevede il Tasso Annuo Effettivo e che l'indicatore sintetico di costo indicato è errato con conseguente nullità del mutuo equivalendo l'erroneità quando macroscopica alla mancata indicazione dell' ISC / TAEG;

3) accertare e dichiarare che l'Istituto di credito ha rideterminato tempo per tempo sia la quota capitale sia la quota interessi per ogni singola rata in violazione dell'art. 2 del contratto e senza previa contrattazione delle modalità utilizzate con conseguente nullità del mutuo non contenendo tutte le condizioni e prezzi richiesti dall'art. 117 TUB;

4) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stante la rilevante difformità dell'ISC indicato in contratto e quello reale;

5) accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa (dalla stipula e per tutto il contratto) ed in ogni caso la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'Euribor così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE, nonché la erroneità dell'Euribor dal 31/5/2008 al 31/3/2009 in quanto solo



da tale data i tassi hanno terminato la discesa anomala e rapida conseguente al termine della manipolazione;

6) **per l'effetto**, provvedere al ricalcolo degli interessi come di giustizia e, in ogni caso, per le rate che facciano riferimento ai tassi Euribor compresi dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) sempre secondo giustizia e quindi in via principale al tasso legale e solo in subordine ex art 117 TUB ed in ulteriore subordine applicando quale interesse il solo spread;

7) **in via subordinata**: rideterminare ex art 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) e per, l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi delle rate che si riferiscono a tale intervallo temporale sommando al tasso Euribor "ricostruito" lo spread previsto dal contratto;

8) **in base all'accoglimento delle domande che precedono**, ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'estinzione, e condannare la convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;

10) **in via residuale**: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme delle quali si è arricchita senza causa in ragione dell'aumento del tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009 sempre con condanna al pagamento di quanto indebitamente pagato;

11) con condanna della convenuta alle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..

Per parte convenuta:

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione avversario per tutto quanto indicato in narrativa;



NEL MERITO:

- respingere tutte le domande formulate dall'attore poiché inammissibili oltre che infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato e dichiarare che Unicredit S.p.A. nulla deve al sig. Hassan Samir;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingersi la richiesta di CTU avanzata da controparte per quanto indicato in narrativa.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Hassan Samir conveniva in giudizio il Unicredit s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebite pagate in relazione a un contratto di mutuo.

L'attore in particolare esponeva:

- che il 28.9.2005 stipulava con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile di euro 230.000,00, da restituirsi in 240 rate mensili;
- che nel contratto veniva indicato un tasso di interesse basato sul Tasso Euribor 3 mesi 365, oltre a uno *spread* fisso, secondo un dato percentuale maggiore di quello reale alla data di perfezionamento del contratto;
- che era stata omessa l'indicazione in contratto del Tasso Annuo Effettivo (TAE);
- che era stato indicato un Indice Sintetico di Costo errato, in quanto inferiore a quello reale;
- che, sebbene in contratto fosse stato previsto che la componente di capitale inglobata in



ciascuna rata fosse predeterminata, al variare in costanza di rapporto del tasso di interesse la banca aveva modificato non solo la quota di interesse ricompresa in ciascuna rata, ma anche la componente capitale;

- che il riferimento al Tasso Euribor rendeva la pattuizione del tasso di interesse contrattuale indeterminata e indeterminabile, oltre che assolutamente inattendibile;
- che, infatti, il Tasso Euribor era rimesso alla segnalazione effettuata da alcune banche europee di un tasso di interesse ritenuto applicabile nelle transazioni interbancarie, ossia un tasso sganciato dalle condizioni effettivamente applicate dalle stesse banche segnalanti;
- che, conseguentemente, il Tasso Euribor era meramente teorico e sganciato dal mercato;
- che, come tale, il Tasso Euribor era per definizione suscettibile di alterazioni e manipolazioni, se non addirittura rimesso a valutazioni arbitrarie e insindacabili da parte dei singoli istituti di credito;
- che, inoltre, tale tasso era stato certamente manipolato tra il 2005 e il 2008, come accertato e sanzionato dalla autorità europea antitrust;
- che, in fatti, il regolamento di rilevazione del Tasso Euribor di fatto consentiva anche a una sola banca di manipolare la rilevazione;
- che, conseguentemente, la pattuizione del tasso di interesse basato sull'Euribor era nulla;
- che la banca convenuta doveva, pertanto, essere condannata a restituire quanto pagato a titolo di interessi in misura eccedente al tasso legale o al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB o, ancora, alla differenza tra il Tasso Euribor manipolato e quello reale per il periodo in cui era stata accertata la manipolazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio Unicredit s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in



particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni contrattuali.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Errata indicazione del Tasso Euribor ai fini della determinazione iniziale del tasso di interesse.

In primo luogo parte attrice ha contestato come in contratto fosse stato indicato erroneamente nella misura del 2,200% il Tasso Euribor 3 mesi 365 alla data del 12.9.2005 (ossia la data presa in esame per la determinazione del tasso di interesse iniziale applicabile al contratto di mutuo), risultando, viceversa, il dato corretto pari a 2,134%, come riportato nella tabella cronologica delle rilevazioni dell'Euribor prodotte in atti.

Anche, pertanto, operando l'Arrotondamento allo 0,05% superiore, così come previsto in contratto, la quota variabile del tasso di interesse al momento iniziale del rapporto avrebbe dovuto essere fissata in 2,15% e non nel 2,20%, come invece riportato in contratto.

La doglianza non è fondata se solo si consideri come il dato storico esaminato da parte attrice, ricavato dalle rilevazioni storiche del tasso Euribor, è riferito alla base di 360 giorni, come precisato nelle regole di condotta e di rilevazione del tasso Euribor predisposte dall'EMMI (ossia l'ente deputato alla rilevazione dell'Euribor).

Avendo le parti concordato di fare riferimento quale base di calcolo all'anno solare, anziché all'anno commerciale e, quindi, facendo richiamo alla base di 365 giorni, sorge la necessità di operare la conversione, dividendo il dato pubblicato per 360 e moltiplicando il risultato per 365 e ottenendo in tal modo il tasso Euribor con base 365 giorni, pari a 2,163%; procedendo, quindi, all'arrotondamento allo



0,05% superiore, come previsto contrattualmente, si spiega il dato riportato nel mutuo, ossia la misura del 2,200%.

Mancata indicazione del TAE.

In secondo luogo parte attrice ha eccepito come nel contratto di mutuo non fosse stato esplicitato il Tasso Annuo Effettivo, nonostante la periodicità dei versamenti delle rate fosse stata prevista con cadenza infrannuale; sennonchè va osservato come in riferimento ai contratti di mutuo non sia stata prevista da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE.

La Delibera del CICR del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice, all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto *“il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”* nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale; tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.

Erronea indicazione dell'Indice Sintetico di Costo.

Parte attrice ha poi denunciato una rilevante divergenza tra l'ISC dichiarato in contratto e quello reale, secondo il conteggio predisposto nella propria consulenza di parte, sostenendo che tale vizio giustificerebbe la sostituzione del dato errato con il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Sennonchè, nonostante la convenuta sin con la propria comparsa di risposta avesse ribadito la correttezza del dato riportato in contratto, evidenziando come non fosse dato comprendere quali voci fossero state prese in considerazione dal perito contabile di parte per giungere a un risultato differente; parte attrice nelle successive difese non ha fornito chiarimento alcuno, limitandosi a dichiarare laconicamente di avere fatto ricorso alla formula matematica di calcolo indicata dalla Banca d'Italia.



L'esame della consulenza di parte non offre aiuto ulteriore, dal momento che ai fini del conteggio viene fatto rinvio all'esplicitazione dei calcoli che sarebbe contenuta in allegati alla perizia, i quali tuttavia, non sono stati prodotti.

Allo stato attuale, pertanto, la erroneità dell'ISC indicato in contratto finisce con essere relegata a una mera affermazione dogmatica, non suscettibile di alcuna verifica e, come tale, insuscettibile di dare luogo a un accertamento peritale d'ufficio, che risulterebbe del tutto esplorativo.

Modifica delle quote capitale inglobate nelle rate per effetto dell'indicizzazione del tasso di interesse.

La difesa attorea ha eccepito come la banca, nel considerare gli effetti dell'indicizzazione del tasso di interesse concordato, avesse proceduto in assenza di accordo fra le parti a modificare entrambe le componenti delle rate ancora da pagare e, quindi, non solo la quota di interessi, ma anche quella riguardante il capitale inglobata nella rata.

Tale scelta, comportante di fatto la predisposizione di un nuovo piano di ammortamento ogni volta che viene registrata una variazione del tasso di interesse concordato, sarebbe stata effettuata dalla banca in modo unilaterale e abusivo, in contrasto con gli accordi negoziali, avendo le parti precisato all'art. 2 che le singole rate comprendono una "*quota capitale predeterminata in misura crescente oltre ad una quota interessi*".

A detta di parte attrice, quindi, le parti, avendo concordato che la quota capitale di ciascuna rata fosse predeterminata, avrebbero previsto la non modificabilità di tale componente della rata, con la conseguenza che gli effetti dell'indicizzazione si sarebbero dovuti manifestare esclusivamente in relazione alla quota di rata costituita dagli interessi.

In ordine a tale contestazione di fatto non è stata articolata difesa alcuna ad opera della banca, dal



momento che quest'ultima ha replicato sostenendo la legittimità del conteggio degli interessi di mora sull'intera rata pagata in ritardo e, quindi, anche sulla quota di interessi inglobata, con conseguente effetto anatocistico, ossia in ordine a una questione completamente differente, che mai ha formato oggetto di censura ad opera del mutuatario.

Detto ciò, va tuttavia ugualmente osservato come la doglianza attorea non possa essere condivisa.

La dicitura riportata in contratto e richiamata dall'attore, infatti, non indica in alcun modo il metodo che le parti avrebbero concordato per adeguare il piano di ammortamento al carattere variabile del tasso di interesse concordato, limitandosi, viceversa, in termini generali a descrivere come vengano composte le rate nel piano di ammortamento "alla francese" pattuito.

Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Effettivamente, in presenza di un piano di ammortamento "alla francese" inserito in un contratto di mutuo a tasso indicizzato, l'oscillazione nel tempo del tasso di interesse può essere operativamente affrontata in due differenti modalità, ossia mantenendo ferma la quota capitale di ciascuna rata a scadere secondo l'originario piano di ammortamento e modificando solo la quota di interessi, a seconda dell'oscillazione riscontratasi o, viceversa, predisponendo ogni volta un nuovo piano di ammortamento che ridetermini per le rate a scadere sia la quota capitale che quella di interessi, mantenendo in tal modo la struttura caratteristica dell'ammortamento "alla francese", ossia la costanza dell'importo



complessivo di ciascuna rata.

In difetto di pattuizione in ordine a una piuttosto che l'altra di tali soluzioni operative, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi che la scelta più aderente alle pattuizioni contrattuali sia proprio la seconda, in quanto solo questa, richiedendo la predisposizione di nuovi piani di ammortamento alle condizioni economiche di volta in volta variate, mantiene la struttura propria dell'ammortamento "alla francese", ossia del piano scelto dalle parti al momento della conclusione del contratto.

L'altra soluzione, snaturando la struttura caratteristica del piano restitutorio originariamente programmato, in quanto comporta il venir meno della costanza delle rate, presuppone una specifica pattuizione in tal senso.

Correttamente, quindi, in assenza di pattuizioni sul punto, la convenuta ha adeguato il contratto alle variazioni del tasso di interesse, predisponendo nuovi piani di ammortamento "alla francese" secondo le mutate condizioni e, quindi, mantenendo ferma la scelta originaria di programmare il piano restitutorio mediante il versamento di più rate, tutte del medesimo importo.

Nullità della clausola sugli interessi a causa del rinvio al Tasso Euribor.

Parte attrice ha, infine, eccepito la nullità del tasso di interesse pattuito in contratto, considerato come questo fosse determinato facendo riferimento al Tasso Euribor, da maggiorarsi con uno *spread* fisso.

A detta di parte attrice il rinvio al Tasso Euribor renderebbe inattendibile e indeterminato l'interesse convenzionale, considerato come il primo sarebbe un tasso non di mercato, ma discendente da quotazioni meramente potestative ad opera del gruppo delle banche segnalanti, aderenti all'associazione finalizzata alla sua rilevazione; sarebbe un tasso non affidabile, considerata la facilità con la quale può rimanere soggetto a manipolazioni, non solo ad opera di un cartello tra banche, come per altro già accertato essere accaduto fra il settembre 2005 e il maggio 2008, ma anche ad opera di una



sola delle banche rientranti nel gruppo ristretto degli istituti di credito segnalanti; sarebbe comunque un tasso di riferimento in declino, sia per quanto riguarda la sua credibilità, sia per quanto concerne il numero delle banca partecipanti.

Sebbene esposte come difese conclusive, le doglianze riguardanti l'idoneità dell'Euribor a operare quale base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse hanno rappresentato la parte preponderante delle contestazioni mosse con la presente causa, contestazioni che, pur in assenza di puntuali repliche ad opera della controparte (la quale, in proposito, si è limitata nella sostanza a enfatizzare come fra le banche sanzionate dalla Commissione Europea non rientrasse anche Unicredit, rimasta estranea al cartello lesivo della concorrenza), non possono comunque trovare condivisione.

Parte attrice, infatti, dopo avere dettagliatamente spiegato le modalità di calcolo dell'Euribor, rimesso a segnalazioni giornaliere operate da un gruppo ristretto di banche di maggiori dimensioni a livello europeo e riferite ai tassi di interesse riguardanti le operazioni di credito interbancario, ha sostenuto l'inidoneità di tale tasso a essere utilizzato quale parametro di riferimento per la pattuizione dei tassi di interesse da applicare nei singoli contratti, in primo luogo in considerazione del fatto che esso risulta riferito non alle condizioni effettivamente praticate sul mercato dalle banche segnalanti e, quindi, a transazioni realmente effettuate, ma solo alle condizioni che tali istituti di credito "ritengono" applicabili a tali transazioni interbancarie, a prescindere non solo dalla loro effettiva realizzazione, ma anche dalla possibilità che transazioni di tale natura vengano poi effettuate a condizioni differenti da quelle dichiarate.

In sostanza, quindi, l'Euribor non sarebbe un tasso di mercato, ma meramente potestativo, ossia rimesso a non controllabili valutazioni e orientamenti dichiarati, senza alcun riscontro sul mercato; ciò comporterebbe, quindi, non solo la facile possibilità di manipolazioni, di cui *infra*, ma anche la



sostanziale equiparabilità dell'Euribor agli “interessi uso piazza”, ossia a riferimenti pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza come indeterminabili e causa di nullità delle relative clausole.

La contestazione, quanto meno riferita alle conseguenze giuridiche prospettate di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi parametrati all'Euribor, non può essere condivisa.

In primo luogo, infatti, va osservato come le modalità di “calcolo” dell'Euribor, anche qualora discutibili, comunque non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione.

Anche a voler ammettere un difetto di oggettività a monte, nel senso di un suo potenziale e patologico scollamento con i valori di mercato riguardanti le transazioni interbancarie, tale *vulnus* comunque non priva l'Euribor di oggettività nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale.

Mentre, infatti, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenenti il richiamo *per relationem* agli “usi su piazza” era stata giustificata dalla oggettiva impossibilità di individuare il dato di riferimento esterno, suscettibile oltretutto di variare a seconda del differente contesto geografico all'interno del Paese, tale vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso Euribor, dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti, il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato.

Tali considerazioni non vengono meno a fronte della asserita scarsa affidabilità del tasso, essendo suscettibile di facili manipolazioni.

Parte attrice in proposito, infatti, oltre ad avere fatto richiamo alle sanzioni per pratiche lesive della libera concorrenza comminate dalla Commissione Europea a sette banche aderenti all'associazione



diretta alla rilevazione dell'Euribor, avendo costituito un cartello finalizzato ad alterare artificialmente il tasso, ha enfatizzato come lo stesso regolamento dell'associazione si presti a facili abusi anche ad opera di una sola delle banche segnalanti.

In particolare, avendo il regolamento previsto l'esclusione dai dati giornalmente utilizzabili per la rilevazione non delle segnalazioni maggiori o inferiori a una determinata misura percentuale rispetto alla media, quanto, viceversa, delle segnalazioni più alte e più basse individuate in un numero fisso; per alterare la rilevazione è sufficiente per un istituto di credito, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui il numero delle banche partecipanti si è ridotto da una cinquantina a sole venti, effettuare una segnalazione anomala in rialzo o in ribasso, per ottenere che la stessa venga sì esclusa dal conteggio, in quanto rientrante in quelle estreme da eliminare, ma allo stesso tempo consenta di recuperare una segnalazione che altrimenti, se fosse stato fornito un dato reale, sarebbe stata esclusa, in quanto rientrante nel numero di quelle da non prendere in considerazione; in tal modo, recuperando artificialmente una segnalazione altrimenti da non considerare, si ottiene che il dato finale venga maggiorato o ridotto rispetto a quello che si sarebbe ottenuto, qualora la segnalazione anomala non fosse stata fatta.

Anche a voler ammettere e fare proprie le preoccupazioni manifestate dalla difesa attorea in ordine alla attendibilità dell'Euribor, sul piano propriamente giuridico-contrattuale non può non osservarsi come nessuna disposizione impedisca alle parti di fare riferimento per la determinazione dell'oggetto di una pattuizione a un dato esterno "commercialmente inattendibile", purchè lo stesso sia, come si è detto, oggettivo e inequivoco.

Tale considerazione per la stessa ragione non viene scalfita in alcun modo anche a fronte delle osservazioni circa la scarsa rappresentatività della cerchia di maggiori istituti di credito che partecipano



alle segnalazioni rispetto al numero di banche esistenti in Europa, trattandosi sempre e comunque di una considerazione rimessa più o meno consapevolmente alla libera scelta negoziale delle parti che optano per fare richiamo a tale dato esterno, senza che ciò privi il tasso dei requisiti di determinatezza e oggettività sopra illustrati.

Se le ragioni esposte, pertanto, portano a escludere la fondatezza della pretesa attorea alla rideterminazione degli interessi del contratto di mutuo in forza del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, sul presupposto della nullità della clausola con cui le parti hanno pattuito il tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor, a maggior ragione deve escludersi la praticabilità della soluzione invocata dal mutuatario sul presupposto esplicitato nelle conclusioni precisate in atto di citazione, ossia una pronuncia dichiarativa di accertamento del “difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor”.

Erroneità del tasso Euribor dal 29.9.2005 al 30.5.2008.

La pretesa sostitutiva del tasso di interesse convenzionale pattuito non può trovare accoglimento neppure in relazione alle rate del mutuo scadute nell'arco di tempo per il quale sette banche sono state sanzionate dalla Commissione Europea a causa della manipolazione operata sul tasso Euribor.

A tal proposito, infatti, parte attrice, sul presupposto che in tali anni il tasso di riferimento fosse stato artificiosamente portato al rialzo attraverso un cartello anticoncorrenziale posto in essere da sette banche aderenti all'associazione finalizzata alla rilevazione dell'Euribor, ha sostenuto l'erroneità del tasso di riferimento utilizzato per la determinazione dell'interesse corrisposto con le rate scadute nel periodo interessato dall'illecita operazione di manipolazione e, conseguentemente, ha domandato che tali rate fossero ricalcolate applicando il tasso legale o il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Senonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza teorica della pretesa



applicazione di tassi di interesse sostitutivi, va osservato come le decisioni con cui sono state inflitte le sanzioni sono state fondate sull'accertamento di un cartello, tramite il quale sette banche concordavano un "settaggio" a valore costante, basso o alto, di certi valori Euribor, a seconda delle scadenze che di volta in volta si trovavano ad affrontare con riferimento a contratti in derivati in essere.

Così sintetizzata la condotta illecita sanzionata (si veda la decisione del 4.12.2013, doc. 24 di parte attrice), va osservato come non risulti provato il presupposto stesso della doglianza, ossia che la manipolazione illecita dell'Euribor fosse finalizzata necessariamente al suo ingiustificato e artificioso rialzo.

Nella decisione, infatti, si parla genericamente di intese finalizzate a un "settaggio" a valore costante, alto o basso, ossia accordi diretti a ottenere un Euribor a seconda dei casi più alto o anche più basso rispetto a quello che verosimilmente si sarebbe registrato senza il cartello.

In sostanza, l'attività illecita sul piano concorrenziale ha operato per manipolare l'Euribor tanto al rialzo che al ribasso, per cui, in mancanza di dati più specifici e inequivoci, non è neppure possibile affermare che per effetto di tali pratiche anticoncorrenziali il mutuatario abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato.

Rideterminazione del tasso di interesse convenzionale ex art. 1349 c.c.

Parimenti infondata è anche la domanda subordinata, rivolta a ottenere la rideterminazione del tasso di interesse ai sensi del primo comma dell'art. 1349 c.c., riguardante l'ipotesi in cui le parti abbiano rimesso la determinazione della prestazione a un terzo.

A detta di parte attrice, infatti, le parti, nel momento in cui hanno scelto di indicizzare il tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo all'Euribor, di fatto è come se avessero demandato la determinazione della prestazione dedotta a carico della parte mutuataria a un terzo, ossia la Thomson



Reuters (cui contrattualmente è affidato il ruolo di commissione rilevatrice del tasso Euribor, secondo il regolamento predisposto dall'EMMI, già EBF European Banking Federation), in quanto in definitiva l'ammontare complessivo degli interessi da corrispondere da parte del debitore finisce con essere quantificata in forza della componente fissa stabilita dalle parti, ossia lo *spread*, nonché della parte variabile, rappresentata proprio dal tasso Euribor.

Orbene, con riferimento all'ipotesi in cui le parti abbiano demandato a un terzo la determinazione della prestazione dedotta in contratto, l'art. 1349 c.c. prevede che, a meno che non risulti che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio del terzo, questi debba procedere con equo apprezzamento e, nel caso in cui manchi la determinazione del terzo o questa risulti manifestamente iniqua o erronea, la determinazione debba essere fatta dal giudice.

Secondo la difesa attorea, quindi, la determinazione del terzo, tramite la rilevazione del tasso Euribor, sarebbe stata iniqua o comunque erronea, considerato quanto sopra già esaminato in ordine al carattere meramente potestativo delle segnalazioni effettuate dalle banche aderenti e alla facile manipolabilità della rilevazione finale e, in ogni caso, alla accertata manipolazione dello stesso tra il 2005 e il 2008.

Per tale ragione, quindi, la prestazione a carico del mutuatario, ossia l'ammontare degli interessi da corrispondere in fase di restituzione del capitale, dovrebbe essere rideterminata in via sussidiaria dal giudice ai sensi dell'art. 1349 c.c.

Sennonchè, anche a voler fare proprie le premesse delle argomentazioni proposte dalla difesa attorea e dovendosi dare per scontato che le parti non vollero rimettersi al mero arbitrio del terzo, deve osservarsi come le vicende accertate, piuttosto che il meccanismo stesso di rilevazione dell'Euribor non si attagliano pienamente alla fattispecie invocata da parte attrice.

Nel momento in cui, infatti, il terzo cui viene demandata la determinazione della prestazione non può



che essere individuato nella Thomson Reuters, ossia il soggetto che secondo il regolamento dell'EMMI è deputato a rilevare l'Euribor, perché ricorrano i presupposti di iniquità o erroneità della determinazione è necessario che emerga una stima da parte della Thomson Reuters non coerente con le segnalazioni ricevute dalle banche segnalanti; soltanto là dove emergesse che il terzo abbia quantificato il tasso Euribor non tenendo conto di tutte le segnalazioni giunte, in aderenza al regolamento dell'EMMI, o abbia errato nel calcolare il valore medio sulla base delle segnalazioni ricevute, potrebbe parlarsi di determinazione iniqua o erronea.

Viceversa, quando il terzo abbia quantificato l'Euribor nel rispetto del regolamento e in conformità alle segnalazioni ricevute, la determinazione non può considerarsi viziata nei termini previsti dall'art. 1349 c.c., anche là dove fosse accertato che le segnalazioni o alcune di esse fossero state alterate al fine di “manipolare” la determinazione finale da parte del terzo.

In tale caso, infatti, anziché prospettarsi una determinazione iniqua o erronea da parte del terzo, potrebbe piuttosto profilarsi sul piano teorico un differente rimedio in una prospettiva di vizio del consenso per errore bilaterale, cui, sempre che ne ricorressero tutti i presupposti, dovrebbe conseguire l'esercizio di una azione differente, ossia di annullamento del contratto, azione non esercitata nel caso di specie.

In sostanza, quindi, l'eventuale erroneità delle segnalazioni a monte non comportano una automatica estensione del vizio anche al momento successivo, costituito dalla vera e propria determinazione del terzo.

Ripetizione di indebito e arricchimento senza causa.

Per ultimo infondate sono le pretese attoree anche in relazione alle due domande proposte in via di estremo subordine.



Ciò valga in primo luogo in relazione alla ripetizione di indebito, considerato come, alla luce di quanto sopra esposto, parte attrice ha corrisposto gli interessi secondo il tasso convenzionale indicizzato pattuito, non riscontrandosi alcun indebito oggettivo (né, ovviamente, soggettivo).

Quanto all'azione di arricchimento senza causa, non è dato comprendere in cosa sia consistito l'arricchimento ingiustificato conseguito da Unicredit, considerato quanto sopra detto e tenuto conto dell'estraneità della convenuta alle intese manipolatrici del tasso Euribor.

Conclusioni.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

La novità delle difese articolate da parte attrice, con particolare riferimento alle contestazioni ricollegate all'Euribor, tali da spingersi oltre le questioni sino ad oggi frequentemente sollevate, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da Hassan Samir nei confronti di Unicredit s.p.a.;
- compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 16 ottobre 2018

Il giudice

Francesco Ferrari

